

*Estrapolato da: La macellazione del suino e le prassi igieniche ( Giovanni Conti)*

*Identificazione degli animali- Rif. macellazione per consumo personale*

Ogni animale ammesso alla macellazione deve essere adeguatamente identificato, e provvisto dei documenti ufficiali di origine, che sono obbligatori e vanno mostrati al veterinario ufficiale in occasione della visita post-mortem della macellazione domiciliare.

Ai sensi dell'O.M.12.04.08 è previsto che il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di garantire l'identificabilità degli animali.

Anche il Decreto legislativo 26.10.10 n 200 ribadisce che le aziende che detengono animali della specie suina devono essere registrate nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica, (tranne le aziende in cui è detenuto un solo un solo animale destinato al consumo personale) e debbano possedere il registro aziendale.

Con “**allevamento familiare**” si intende l'allevamento di ingrasso che detiene fino ad un numero massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale e che non movimentano verso altri allevamenti.

Con “**animale destinato al consumo personale**” si intende l'ingrasso di un solo suino destinato all'autoconsumo.

Quindi non sono tenuti alla registrazione i titolari delle aziende che detengono un solo suino per autoconsumo, la cui registrazione avviene esclusivamente negli archivi dell'ASL competente.

Se l'allevatore è titolare del cosiddetto “allevamento familiare” deve registrare esclusivamente le movimentazioni in ingresso in azienda, sia nel registro che nella B.D.N.

I documenti ufficiali di origine del suino macellato, dicevamo, vanno mostrati al veterinario ufficiale in occasione della visita post-mortem, anche perché necessari al sanitario per la compilazione del modulo di invio del diaframma al Laboratorio per l'esame trichinoscopico. Tale modulo prevede espressamente la citazione del codice ISTAT dell'allevamento di origine del suino.